

Utilizzazioni

2018/2019

Personale docente

Tempistica

- **Personale docente INFANZIA – PRIMARIA**
 - Il termine iniziale è fissato al 13 luglio ed il termine ultimo è fissato al 23 luglio.
- **Personale docente SECONDARIA di I e II GRADO**
 - Il termine iniziale è fissato al 16 luglio ed il termine ultimo è fissato al 25 luglio.

Personale interessato

La possibilità di presentare domanda di utilizzazione per il prossimo anno scolastico non riguarda tutti i docenti di ruolo, **ma soltanto coloro che si trovano in una delle condizioni stabilite nell'art. 2 del CCNI sulla mobilità annuale 2018.**

Sono diverse le categorie di docenti che possono presentare domanda di utilizzazione, così come vengono indicate nel comma 1 dell'articolo citato e distinte dalla **lettera a) alla lettera m).**

In base alla normativa citata, valida per il prossimo anno scolastico, i potenziali destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) **docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in soprannumero su ambito;**
- b) **docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità.**

Per l'anno scolastico 2018/19 potranno, quindi, presentare domanda di utilizzazione i docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata per l'anno scolastico 2010/11 e successivi, poiché risultano ancora nell'ottennio.

Dopo aver espresso come prima preferenza la scuola di precedente titolarità, i docenti interessati possono, in subordine, indicare le scuole dell'ambito sub-comunale che comprende la scuola di ex-titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità oppure, qualora non esistano posti richiedibili in tale comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito, nel rispetto delle relative tabelle pubblicate dall'Ufficio scolastico territoriale. Ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni possono essere indicate solo dopo quelle riguardanti l'ambito sub-comunale o il comune di ex-titolarità;

c) docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del CCNI 11/04/2017 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda.

Si tratta di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Prima delle operazioni di mobilità, come chiarisce il succitato art. 7 del contratto sui trasferimenti e passaggi 2018/19, tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l'abilitazione nello stesso limite stabilito dalla normativa relativamente alla mobilità professionale, cioè nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Nel caso di attribuzione della sede d'ufficio, il personale in questione ha facoltà di presentare domanda di utilizzazione.

Rientrano in questa categoria:

- anche i docenti che sono stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità.
- anche i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della Legge n.289/2002:

“Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, e' sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione e' competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità' scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Questi docenti potranno chiedere utilizzazione se non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio o se sono stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;

- d) **docenti che, ai sensi del DM n.331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;**
- e) **docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero e nel rispetto di quanto stabilisce l'art. 9 comma 2 del CCNI sulla mobilità annuale 2017/18.**

Nell'articolo citato si dispone che *“le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato”*;

- f) **docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione.**

Come chiarisce l'art. 9 comma 2, precedentemente citato, *“le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curricolare non perdenti posto, solo se forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto”*.

Rientrano altresì nella lettera f):

- **docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.**
- **docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali) previsti nel DPR n.263/2012;**
- g) **docenti che hanno superato o stanno frequentando corsi di riconversione professionale o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;**
- h) **docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;**
- i) **insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;**

Si riporta per maggiore chiarezza il testo del comma citato:

“ Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

- a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possenga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;*
- b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;*
- c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;*
- d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;*
- e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione”;*

l) insegnanti di regione cattolica immessi in ruolo ai sensi della Legge n.186/2003;

m) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell’art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

Punteggi

La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio.

Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.

Per quanto concerne, invece, i docenti titolari su ambito o su provincia e privi di incarico triennale tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti.

La Tabella di valutazione è la stessa inserita nel CCNI 11 aprile 2017 relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte:

- I. Anzianità di servizio**
- II. Esigenze di famiglia**
- III. Titoli generali**

ATTENZIONE: per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai **“trasferimenti d’ufficio”** e non a quelli **“a domanda”**. A tale punteggio si aggiungerà anche l’anno in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed ulteriori titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

Basterà quindi fare riferimento al punteggio assegnato dalla propria scuola ai fini della compilazione della graduatoria interna di istituto e a questo aggiungere il punteggio di ruolo ed eventualmente quello della continuità di scuola per il 2017/18 ed eventuali ulteriori titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Tipo di servizio	Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)	Punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)	Punti 6

Per la valutazione del punteggio previsto alla lettera A) il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica. Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato nelle piccole isole questo deve essere effettivamente prestato – salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile – per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. Questo punteggio aggiuntivo è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.

B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4): Per la mobilità volontaria Per la mobilità d'ufficio (4)	Punti 6 Punti 3
B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) Per la mobilità volontaria Per la mobilità d'ufficio (4)	Punti 6 Punti 3
B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1) rispettivamente: - se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità	Punti 0,5 Punti 1

Si chiarisce che per le utilizzazioni la valutazione del **punteggio pre-ruolo**, che nella mobilità differisce, a seconda che sia a domanda o d'ufficio, deve essere effettuata con i criteri utilizzati per la graduatoria interna di istituto, cioè **3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per i successivi**.

Per il **servizio svolto sul sostegno** con il titolo di specializzazione il punteggio è raddoppiato.

Relativamente agli **insegnanti di scuola primaria**, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per i dettagli si rimanda alla nota 4 della tabella.

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5 bis). Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio oltre il quinquennio per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia	Punti 6 Punti 2 Punti 3
C1) per i docenti della scuola primaria: per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), C) per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, C)	Punti 1,5 Punti 3

La **continuità didattica** si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. Il punteggio maturato si perde in seguito a mobilità volontaria e assegnazione provvisoria. I casi in cui è prevista l'interruzione della continuità e la perdita del punteggio maturato e le eccezioni che consentono di conservare tale

punteggio sono esplicitati nel dettaglio nella nota 5 alla quale si rimanda. **Per la valutazione del punteggio di continuità per le utilizzazioni si fa riferimento ai criteri utilizzati per la graduatoria interna di istituto, come indicati nella nota 5bis, valutando la continuità dopo un anno , anziché dopo un triennio come è richiesto per la mobilità volontaria.**

D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di	
trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter)	Punti 10

Come chiarisce la nota 5ter), **ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008.** Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Questo punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari; domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del CCNI.

Un importante chiarimento fornito dalla stessa nota 5ter) sottolinea che la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli	Punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)	Punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)	Punti 6

Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

Per le utilizzazioni questo punteggio si valuta in base ai criteri seguiti per la graduatoria interna di istituto dove, come chiarisce la nota 7), spetta quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente o nel comune viciniore, se in quello di titolarità non vi sono istituzioni scolastiche richiedibili, cioè che non comprendano l'insegnamento del docente .

Il punteggio per i figli minori si attribuisce anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.

Nel caso previsto nella lettera D) della tabella, la valutazione è attribuita nelle seguenti situazioni:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo;
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

III – TITOLI GENERALI (15)	
Tipo di titolo	Punteggio
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10).	Punti 12
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)	Punti 5
C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	Punti 3

Si precisa , come chiarisce la nota 10), alla quale si rimanda per i dettagli, che per il titolo indicato nella lettera A) si valuta un solo pubblico concorso.

Tra i titoli indicati alla lettera B) **non rientrano fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).** Detti titoli, come chiarisce la nota 11bis), non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

Per i titoli indicati nella lettera C) **il punteggio spetta solo per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto**
Per maggiori dettagli si rimanda alla nota 12)

D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni corso.....	Punti 1
---	---------

Si precisa che il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato (nota 13) e che i corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale (nota 14).

E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	Punti 5
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)	Punti 5
G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli Istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16)	Punti 1
H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame	Punti 1
I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • sostenuto la prova finale.	Punti 1
L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale	Punti 0,5

Il punteggio previsto nella lettera G) viene attribuito per il conseguimento di **un solo titolo linguistico**.

In conclusione, nella tabella, viene fornita un'importante precisazione in relazione ai titoli cumulabili e al punteggio massimo che può essere valutato:

N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di	Punti 10
--	----------

Allegati

Non bisogna allegare nessuna autodichiarazione inerente servizi, titoli ecc. in quanto già valutati dalla scuola di titolarità.

Tuttavia, a chi richiede utilizzazione su posto di sostegno (da posto comune) o su lingua inglese primaria (da posto comune), si consiglia di allegare l'autodichiarazione con gli estremi del titolo.

La stessa cosa dovrebbe fare il docente che ha acquisito un titolo entro il termine della scadenza della domanda e non valutato in precedenza.

Ovviamente andranno allegate eventuali certificazioni mediche o altre dichiarazioni che danno titolo alle precedenza.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI UTILIZZAZIONE

Sezione C

SCUOLA DELL'INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

1. Punteggio spettante per l'utilizzazione:

1									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

➤ **Riportare il punteggio spettante per l'utilizzazione.**

Tale punteggio corrisponde a quello della graduatoria interna di d'istituto che il docente, **compreso il personale assunto in ruolo l'1/9/2017**, potrà per sicurezza chiedere alla propria scuola di servizio avendo cura di aggiornarlo con:

- punteggio dell'anno in corso (anno di servizio ed eventuale continuità del servizio **2017/18**);
- eventuali titoli valutabili nel frattempo conseguiti (**sono valutabili i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande**).

Se si tratta di docenti in esubero o senza sede il punteggio sarà calcolato secondo le tabelle allegate al CCNI e i criteri che sono riportati nella sezione “Punteggi” della presente guida.

Nelle caselle successive bisogna cliccare sulla casella “SI” SOLO se il docente si trova in una di queste condizioni:

SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

2. L'insegnante è soprannumerario, art. 5 comma 8 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

2

SI	NO
----	----

- Docente che, a seguito della riduzione del numero delle classi in **organico di fatto**, venga a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola



Nota Bene:

L'utilizzazione può essere chiesta nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

3. Il docente di cui all'art. 2, comma 1 lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

3

SI	NO
----	----

- Docenti che risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o soprannumerari su ambito

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

4. Il docente di cui all'art. 2, comma 1 lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

4

SI	NO
----	----

- Docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero.

SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA

3. L'insegnante di cui all'art. 2, comma 1 lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

3

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

4. Il docente di cui all'art 2, comma 1 lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

4

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

5. Il docente di cui all'art. 2, comma 1 lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

5

SI	NO
----	----

- Docente che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.

SCUOLA PRIMARIA

4. L'insegnante di cui all'art. 2, comma 1 lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

4

SI	NO
----	----

- I docenti di **scuola primaria** titolari su posto comune, **in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera**, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.

SCUOLA INFANZIA

4. L'insegnante è appartenente a classe di concorso o posto in esubero nella provincia o per uno degli altri casi previsti dall'art. 2 e non ricompresi nelle caselle precedenti:

4

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO

5. L'insegnante è appartenente a classe di concorso o posto in esubero nella provincia o per uno degli altri casi previsti dall'art. 2 e non ricompresi nelle caselle precedenti

5

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

6. Il docente è appartenente a classe di concorso o posto in esubero nella provincia o per uno degli altri casi previsti dall'art. 2 e non ricompresi nelle caselle precedenti

6

SI	NO
----	----

- Docenti appartenente a classe di concorso o posto in esubero nella provincia **(o per uno degli altri casi previsti dall'art. 2 e non ricompresi nelle caselle precedenti)**.

Sezione D - Precedenze

SCUOLA INFANZIA

5. L'insegnante usufruisce della precedenza prevista per non vedenti di cui all'art. 8 comma 1 punto I lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

5

SI	NO
----	----

5a. L'insegnante usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati di cui all'art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

5a

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

6. L'insegnante usufruisce della precedenza prevista per non vedenti di cui all'art. 8 comma 1 punto lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:
- 6a L'insegnante usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati di cui all'art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

6 ☐ SI ☐ NO

6a ☐ SI ☐ NO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

6. Il docente usufruisce della precedenza prevista per non vedenti di cui all'art. 8 comma 1 punto I lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:
7. Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati di cui all'art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

6 ☐ SI ☐ NO

7 ☐ SI ☐ NO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

7. Il docente usufruisce della precedenza prevista per non vedenti di cui all'art. 8 comma 1 punto I lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:
8. Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati di cui all'art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

7 ☐ SI ☐ NO

8 ☐ SI ☐ NO

➤ Non vedenti

➤ Emodializzati

Per fruire della precedenza bisogna allegare alla domanda (o inviare all'ATP di destinazione della domanda), entro la data ultima per la presentazione delle domande, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

Le documentazioni devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

SCUOLA INFANZIA

6. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

6 ☐ SI ☐ NO

SCUOLA PRIMARIA

7. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

7 ☐ SI ☐ NO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

8. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

8 ☐ SI ☐ NO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

9. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

9 ☐ SI ☐ NO

➤ Art. 21 della l. 104/92

Si tratta del personale con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “a” annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide?

- Deve risultare, **anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.

Nota bene: per la disabilità non è necessario l'handicap grave, basta avere riconosciuto l'art. 3 comma 1 della legge 104/92 purché congiunto ad un grado di invalidità superiore ai due terzi.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Il personale può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia **in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di residenza.**

SCUOLA INFANZIA

7. L'insegnante per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 effettuabili solo nel comune di:

7

SCUOLA PRIMARIA

8. L'insegnante per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 effettuabili solo nel comune di:

8

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

9. Il docente per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2018 effettuabili solo nel comune di:

9

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

10. Il docente per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 effettuabili solo nel comune di:

10

➤ **Personale docente che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Inserire il comune in cui si necessita delle cure;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide?

- È valida **la certificazione nella quale sia espressamente indicata la grave patologia e l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.**
- Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Il personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, **a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una istituzione scolastica del comune in cui esista un centro di cura specializzato.**

SCUOLA INFANZIA

8. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

8

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

9 L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

9

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

10. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

10

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

11. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

11

SI	NO
----	----

➤ **Insegnante appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92**

Si tratta dei docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di handicap personale con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide?

- È valida esclusivamente la certificazione che attesti la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92).

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Il personale può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di residenza.**

SCUOLA INFANZIA

9a L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

9a

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

10a. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

10a

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

11a. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s.2018/2019

11a

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

12a. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

12a

SI	NO
----	----

➤ Assistenza al figlio – al fratello o alla sorella – tutela legale

Assistenza al figlio

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **"rivedibile"** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2018.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Non è richiesta la convivenza con il disabile e/o la dichiarazione dell'altro coniuge che dichiara di non potersi occupare del disabile.
- Non è prevista la condizione di esclusività.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni.**
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.

Tutela legale

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell'assistenza al figlio.

Assistenza al fratello o alla sorella

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell'assistenza al figlio, con queste ulteriori precisazioni:

Le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire della precedenza **solo** in caso di:

- **scomparsa** di entrambi i genitori o se **entrambi siano totalmente inabili** e incapaci di provvedere all'assistenza del figlio handicappato.
-

- **convivenza** con il disabile.

Pertanto, il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

SCUOLA INFANZIA

9b. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

9b

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

10b. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s.2018/2019:

10b

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

11b. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

11b

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

12b. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

12b

SI	NO
----	----

➤ Assistenza al coniuge o parte dell'unione civile

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **"rivedibile"** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2018.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni.**
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.

SCUOLA INFANZIA

10. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

10

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

11. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni

11

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

12. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

12

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

13. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

13

SI	NO
----	----

➤ Figlio referente unico che assiste il genitore disabile in situazione di gravità

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **"rivedibile"** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata

del riconoscimento travalichi l'1/9/2018.

Ci sono particolari vincoli?

- Che la condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - **che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.**
- La condizione di esclusività dell'assistenza deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.
- La suddetta autodichiarazione di esclusività **non è necessaria** laddove il richiedente la precedenza **sia l'unico che convive¹ con il soggetto con disabilità.**



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima **di indicare preferenze relative ad altri comuni.**
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.

SCUOLA INFANZIA

11a. L'insegnante usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera I) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

11a ☐ SI ☐ NO

SCUOLA PRIMARIA

12a. L'insegnante usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera I) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

12a ☐ SI ☐ NO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

13a. Il docente usufruisce della precedenza di lavoratrice/lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera I) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

13a ☐ SI ☐ NO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

14a. Il docente usufruisce della precedenza di lavoratrice/lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni art. 8 comma 1 punto IV lettera I) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

14a ☐ SI ☐ NO

➤ Lavoratrici madri e dei lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età non

¹ Intesa come coabitazione, nello stesso appartamento, con il disabile da assistere. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989). Il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. In ultimo, tale requisito potrà altresì ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea (che comunque non spetta se si è già residenti in quel comune), ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Il requisito della "convivenza" sarà quindi accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

superiore ai 6 anni.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza ovvero i dati anagrafici del figlio. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Ci sono particolari vincoli?

- Sono presi in considerazione i figli che compiono **i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.**
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Se si tratta di figli in **adozione o in affidato, i 6 anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia e non all'età anagrafica.**

SCUOLA INFANZIA

12. L'insegnante usufruisce della part. 8 comma 1 punto IV lettera n) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 12

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

13. L'insegnante usufruisce della part. 8 comma 1 punto IV lettera n) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 13

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

14. L'insegnante usufruisce della part. 8 comma 1 punto IV lettera n) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019: 14

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

15. L'insegnante usufruisce della part. 8 comma1 punto IV lettera n) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per a.s. 2018/2019 15

SI	NO
----	----

➤ **Unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado**

Si tratta della precedenza per unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o di affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

Chi sono i parenti o affini entro il secondo grado?

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- **nonno o nonna;**
- **nipote (figlio del figlio o della figlia);**
- **suocero o suocera del titolare;**

-
- figlio o figlia del coniuge;
 - nonno o nonna del coniuge;
 - nipote (figlio del figlio del coniuge);
 - cognata.

Chi sono i parenti o affini entro il terzo grado?

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- bisnonno o bisnonna;
- pronipote (figlia o figlio del nipote);
- nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella);
- zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre);
- bisnonno o bisnonna del coniuge;
- pronipote (figlio del nipote del coniuge);
- nipote (figlio del cognato o della cognata);
- zio o zia del coniuge.



Nota Bene: Per i parenti o affini entro il TERZO GRADO è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile SOLO qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

Tali circostanze vanno ovviamente autocertificate (età, decesso o mancanza) oppure documentate (patologie invalidanti).

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **“rivedibile”** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2018.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Bisogna comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni.**
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.

SCUOLA INFANZIA

13. L'insegnante usufruisce della precedenza:

a) art. 8 comma 1 punto V lettera o) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni i per l'a.s. 2018/2019

13a ☐ SI ☐ NO

SCUOLA PRIMARIA

14. L'insegnante usufruisce della precedenza :

a) art. 8 comma 1 punto V lettera o) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s.2018/2019

14a ☐ SI ☐ NO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

15. Il docente usufruisce della precedenza :

a) art. 8 comma 1 punto V lettera o) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

15a ☐ SI ☐ NO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

16. Il docente usufruisce della precedenza:

a) art. 8 comma 1 punto V lettera o) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

16a ☐ SI ☐ NO

➤ Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo

Chi riguarda tale precedenza?

Tutto il personale di cui all'art. 2 comma 1 lettera c):

i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. 11.4.2017 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

Sezione E – Utilizzazione con precedenza

Le caselle in questione riguardano i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità.

Per l'a.s. 2018/2019 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2010/2011 e successivi.

Come devono esprimere le preferenze?

- Prima preferenza istituzione scolastica di precedente titolarità.
- Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole dell'ambito sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito, nel rispetto delle relative tabelle.
- Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.

SCUOLA INFANZIA

UTILIZZAZIONE NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA' (5)

14.	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											<table border="1"><tr><td></td></tr></table>	
	Codice scuola	Dizione in chiaro											

SCUOLA PRIMARIA

UTILIZZAZIONE NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA' (5)

15.	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											<table border="1"><tr><td></td></tr></table>	
	Codice scuola	Dizione in chiaro											

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

UTILIZZAZIONE NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'

16.	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											<table border="1"><tr><td></td></tr></table>	
	Codice scuola	Dizione in chiaro											

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

UTILIZZAZIONE NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'

17.	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											<table border="1"><tr><td></td></tr></table>	
	Codice scuola	Dizione in chiaro											

- Inserire la scuola da cui il docente è stato trasferito nell'ultimo ottennio in quanto perdente posto e verso la quale chiede ogni anno il rientro con domanda condizionata.

SCUOLA INFANZIA

14a. Il docente chiede altresì di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità

14a

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

15a Il docente chiede altresì di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità

15a	SI	NC
-----	----	----

- Indicare “SI” se il docente chiede altresì di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità.

SCUOLA INFANZIA

15. Tipologia di posto di precedente titolarità

15 ☐ Comune ☐ Sostegno

SCUOLA PRIMARIA**16** Tipologia di posto di precedente titolarità

16 ☐ Comune ☐ Sostegno

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

17. Tipologia di posto di precedente titolarità

17 ☐ Normale ☐ Sostegno

- Indicare il tipo di posto di precedente titolarità (sostegno o comune).

SCUOLA INFANZIA

16.

Codice scuola	Dizione in chiaro

SCUOLA PRIMARIA

17.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice scuola

--

Dizione in chiaro

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

18.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Codice scuola

--

 Dizione in chiaro

- Inserire la scuola in cui il docente è stato utilizzato nel precedente anno scolastico (2017/18) e per la quale ha diritto alla conferma.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

19.

--	--	--	--

Classe di Concorso

- Riportare il codice della classe di concorso sulla quale si chiede conferma.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

20.

--	--

Tipo Posto

- Riportare il tipo di posto (comune o sostegno) sul quale si chiede conferma.

Per il **tipo di posto** è utile precisare le sigle che devono essere utilizzate:

- NN = posto comune
- EH= sostegno psicofisico
- CH= sostegno vista
- DH= sostegno udito

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

21. Utilizzato su altra classe di concorso in quanto titolare su classe di concorso o posto in esubero

21

SI	NO
----	----

- In questa casella devono contrassegnare “SI” i docenti che l’anno precedente (2017/18) sono stati utilizzati su altra classe di concorso in quanto titolari su classe di concorso o posto in esubero.

- **Sezione G2 (scuola Infanzia e I grado)**
- **G2 (scuola primaria e II grado)**
- **Altre indicazioni**

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

27. Il docente chiede altresì di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità:

27

SI	NO
----	----

- Il docente chiede altresì di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità

SCUOLA INFANZIA

22. L'insegnante chiede:
- utilizzazione anche su posti di durata inferiore all'anno

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

23. L'insegnante chiede:

- utilizzazione anche su posti di durata inferiore all'anno

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

28. Il docente esprime la volontà di essere utilizzato:

- anche su posti di durata inferiore all'anno

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

28. Il docente esprime la volontà di essere utilizzato:

- anche su posti di durata inferiore all'anno

SI	NO
----	----

➤ L'insegnante chiede:

- utilizzazione anche su posti di durata inferiore all'anno;

SCUOLA PRIMARIA

- utilizzazione su posti su più scuole

23

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- posti su più scuole

28

SI	NO
----	----

- utilizzazione su posti su più scuole (solo scuola Primaria e I grado).

➤ L'insegnante esprime la volontà di essere utilizzato:

PRIMARIA/SECONDARIA DI I E II GRADO

Il docente esprime la volontà di essere utilizzato:

- su attività e progetti previsti dall'art. 2 c. 10 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI I E II GRADO

- su attività e progetti previsti dall'art. 6 ter

SI	NO
----	----

- su attività e progetti previsti dall'art. 6 ter (esclusa scuola dell'infanzia)

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI I E II GRADO

- su strutture ospedaliere

SI	NO
----	----

- su strutture ospedaliere (esclusa scuola dell'infanzia)

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI I E II GRADO

- su istituzioni carcerarie

SI	NO
----	----

- su istituzioni carcerarie (**esclusa scuola dell'infanzia**)

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- su posti di ufficio tecnico previsti dall'art. 5 c. 4

SI	NO
----	----

- su posti di ufficio tecnico previsti dall'art. 5 comma 4 (**solo scuola II grado**)

▪ Sezione H - titoli e tipi di posto (scuola dell'Infanzia e Primaria)

▪ Sezione H - titoli posseduti (scuola I e II grado)

Titoli di specializzazione

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Sostegno e speciale (4): ☐ Minorati della vista ☐ Minorati dell'udito ☐ Minorati psicofisici

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

☐ Minorati della vista ☐ Minorati dell'udito ☐ Minorati psicofisici

- Indicare i titoli di specializzazione per il sostegno posseduti. Il docente in possesso del titolo polivalente dovrà barrare tutte e tre le caselle.

SCUOLA INFANZIA

Indirizzo didattico differenziato: ☐ Metodo Montessori ☐ Metodo Agazzi

SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo didattico differenziato: ☐ Metodo Montessori ☐ Metodo Agazzi ☐ Metodo Pizzigoni

- Indicare se indirizzo didattico differenziato (metodo Montessori o metodo Agazzi o, **solo per scuola primaria**, metodo Pizzigoni).

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

CLASSI DI CONCORSO DEL II GRADO PER LE UTILIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2 comma 3 lett. a, b e c

31.

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Classi di concorso

- Indicare le classi di concorso del I grado per le utilizzazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a, b e c²

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

CLASSI DI CONCORSO DEL I GRADO PER LE UTILIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2 comma 3 lett. a, b e c

32.

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Classi di concorso

- Indicare le classi di concorso del II grado per le utilizzazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a, b e c

Tipi di posto richiesti

SCUOLA INFANZIA

☐ Comune	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>☐</td><td>speciale</td></tr><tr><td>☐</td><td>di sostegno</td></tr><tr><td>☐</td><td>indirizzo didattico differenziato</td></tr></table>	☐	speciale	☐	di sostegno	☐	indirizzo didattico differenziato
☐	speciale						
☐	di sostegno						
☐	indirizzo didattico differenziato						

SCUOLA PRIMARIA

☐ Comune	☐ Inglese	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>☐</td><td>speciale</td></tr><tr><td>☐</td><td>di sostegno</td></tr><tr><td>☐</td><td>indirizzo didattico differenziato</td></tr></table>	☐	speciale	☐	di sostegno	☐	indirizzo didattico differenziato
☐	speciale							
☐	di sostegno							
☐	indirizzo didattico differenziato							

- Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

² Il personale in soprannumero, titolare su ambito e senza incarico triennale, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

- insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;
- altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione;
- insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l'interessato, compreso il personale di cui all'art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora stia frequentando l'apposito corso di formazione.

- Indicare i tipi di posto richiesti: posto comune e/o inglese e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

Indicare l'ordine di gradimento Comune-Lingua/Lingua-Comune.

Sezione I – Tipi di posto (scuola I e II grado)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E II GRADO

Il docente intende partecipare per:

☐

posti di sostegno

☐

posti normali

- Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

34. Il docente richiede anche il tempo prolungato:

34

SI	NO
----	----

- Il docente risponde affermativamente ("SI") se richiede anche il tempo prolungato.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

34. Le preferenze di sede espresse sono valide anche per corsi di istruzione per adulti

34

SI	NO
----	----

- Il docente risponde affermativamente ("SI") se richiede anche corsi di istruzione per adulti.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

35. Richiesta cattedre articolate su più scuole (5):

35

<table border="1"><tr><td>A</td></tr></table>	A	Cattedre tra scuole dello stesso comune
A		
<table border="1"><tr><td>B</td></tr></table>	B	Cattedre tra scuole dello stesso comune e cattedre trasuole di comuni diversi
B		

- In questa casella è possibile scegliere la tipologia di cattedra (cattedra orario interna e cattedra orario esterna).

Sono previste tre opzioni:

- **"Nessuna selezione"**: il docente chiede solo cattedre orario interne
- **"Cattedre tra scuole di uno stesso comune"**: il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune

- **“Cattedre tra scuole su comuni diversi”**: il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune e cattedre orario esterne tra scuole di comuni diversi

È importante precisare che le due opzioni per cattedre orario esterne non escludono la richiesta di cattedre orario interne. Infatti **per ogni preferenza espressa verranno esaminate in stretto ordine sequenziale le seguenti disponibilità**:

- a) le cattedre interne
- b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune
- c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi

ATTENZIONE: dal momento che l’ordine sequenziale a) b) e c) avviene per “ogni preferenza espressa”, è possibile avere il completamento orario (se si scelgono le opzioni b) e c)) anche se esistono cattedre interne per le preferenze espresse successivamente.

Esempio:

- Prima preferenza Scuola X
- Seconda preferenza Scuola Y

Ammettiamo che nella prima preferenza espressa dal docente non ci siano cattedre interne e ci sia solo una cattedra esterna che completa con altro comune, mentre nella seconda preferenza ci sia una cattedra intera o una cattedra che completa nello stesso comune.

Se si sceglie l’opzione c), il docente deve sapere che otterrà la prima scuola X espressa nel modulo domanda e non si valuterà la disponibilità nella seconda preferenza Y. Questo perché viene soddisfatto nella scelta in “ordine di preferenza”, a nulla rilevando che nella seconda scuola Y ci sia la disponibilità di una cattedra interna.

Sezione M - ulteriori classi di concorso (scuola I e II grado)

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

37.

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Classi di concorso (6)

- Riportare i codici delle classi di concorso nell’ambito della scuola Secondaria di I grado, diverse da quella di titolarità, sulle quali il docente, **appartenente a classe di concorso in esubero, chiede di essere utilizzato a domanda**.

- **Sezione I (scuola dell'Infanzia e Primaria)**
 - **Sezione N (scuola I e II grado)**

Non ci sono particolari vincoli nell’elenco delle scuole, tranne per chi richiede il rientro nella scuola di ex titolarità (vedere apposita casella) o chiede la conferma nella scuola in cui è stato utilizzato nel 2017/18 (che dovrà essere espressa come prima).

Docenti appartenenti a classi di concorso o posto in esubero nella provincia

SCUOLA INFANZIA

CONFERMA DOCENTI UTILIZZATI NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO (5)									
16 b	(a)								
Codice scuola Dizione in chiaro									
17 b	in quanto titolare su classe di concorso o posto in esubero e in possesso dei requisiti per essere utilizzato sulla scuola dell'infanzia								SI NO (a)
22 b	Ordine di gradimento della presente domanda ((1°, 2°, 3°)(6)								(a)

SCUOLA PRIMARIA

SEZIONE G bis									
CONFERMA DOCENTI UTILIZZATI NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO (5)									
17b	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Codice scuola					Dizione in chiaro				
18b Utilizzato in quanto titolare su classe di concorso o posto in esubero e in possesso dei requisiti per essere utilizzato sulla scuola primaria									
23b Ordine di gradimento della presente domanda (1°, 2°, 3°) (7)									
24b L'insegnante esprime la volontà di essere utilizzato:									
- anche su posti di durata inferiore all'anno									
- posti su più scuole									
25b L'insegnante esprime la volontà di essere utilizzato:									
- su attività e progetti previsti dall'art. 2 c. 10 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019									
- su attività e progetti previsti dall'art. 6 ter									
- su strutture ospedaliere									
- su istituzioni carcerarie									
18b ☐ SI ☐ NO ☐ (a) 23b ☐ ☐ (a)									
24b ☐ SI ☐ NO ☐ (a) 25b ☐ SI ☐ NO ☐ (a)									

SEZIONE H bis- TITOLI E TIPI POSTO									
TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE									
26b. Sostegno e speciale (4);									
☐ Minorati della vista			☐ Minorati dell'udito			☐ Minorati psicofisici			☐ (a)
27b Indirizzo didattico differenziato;									
☐ Metodo Montessori			☐ Metodo Agazzi			☐ Metodo Pizzigoni			☐ (a)
TIPI POSTO RICHIESTI									
28b									
☐ Comune			☐ Inglese			☐ speciale ☐ di sostegno ☐ indirizzo didattico differenziato			☐ (a)
29b Ordine di gradimento (5)									
☐ Comune-Lingua			☐ Lingua-Comune						

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

SEZIONE E bis

18b.

Codice scuola

Dizione in chiaro

☐

(a)

19b.

Classe di Concorso

20b.

Tipo Posto

21b. Utilizzato su altre classi di concorso in quanto titolare in classe di concorso o posto in esubero

21b

SI

NO

☐

(a)

27b. Ordine di gradimento della presente domanda ((1°, 2°, 3°)(6)

27b

☐

(a)

SEZIONE G2 bis

30b. Il docente esprime la volontà di essere utilizzato:

- su attività e progetti previsti dall'art. 2 c. 10 del C.G.N.I. sulle utilizzazioni per f.a.s. 2018/2019

SI

NO

☐

(a)

- su attività e progetti previsti dall'art. 6 ter

SI

NO

☐

(a)

- su strutture ospedaliere

SI

NO

☐

(a)

- su istituzioni carcerarie

SI

NO

☐

(a)

SEZIONE I bis - TIPI POSTO

34b. Il docente intende partecipare per:

☐

posti di sostegno

☐

posti normali

35b. Il docente richiede anche il tempo prolungato:

35b

SI

NO

☐

(a)

36b. Richiesta cattedre articolate su più scuole (5):

36b

A

Cattedre tra scuole dello stesso comune

B

Cattedre tra scuole dello stesso comune e cattedre tra scuole di comuni diversi

SEZIONE M bis - ULTERIORI CLASSI DI CONCORSO

38b.

Classi di concorso del 1° grado

☐

(a)

- Questa casella deve essere compilata dai docenti appartenenti a classi di concorso o posto in esubero nelle provincia per i quali è prevista anche l'utilizzazione d'ufficio:

In caso di non soddisfacibilità delle preferenze espresse, il docente chiede, ai fini del trattamento d'ufficio, che lo scorrimento della catena di viciniorità inizi dal comune.

**Guida realizzata dalla Uil Scuola
in collaborazione con Orizzontescuola**

a cura di

Giuseppe D'Aprile, Paolo Pizzo e Mauro Colafato

Per Orizzontescuola

Giovanna Onnis